Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 18/11/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/08/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 07/09/2016, il ricorrente chiede: in via principale, la somma di € 4.399,17, di cui € 2.679,60 a titolo di ripetizione integrale dei costi di intermediazione (come specificato in sede di reclamo, tale richiesta discende dalla nullità della relativa clausola per violazione delle disposizioni previste dall'art. 2 D.P.R. 287/2000 e, successivamente, dall'art. 128 – sexies T.U.B, che sanciscono il principio dell'indipendenza dell'intermediario del credito) ed € 1.719,57 per spese di istruttoria, commissioni di gestione e commissioni di attivazione non maturate; in via subordinata il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 3.327,33, per spese di istruttoria e commissioni (incluse quelle di intermediazione) non maturate, oltre interessi.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali; come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi up front e recurring, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente recurring; la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione

anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati; la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione; in relazione alla domanda di restituzione integrale delle commissioni di intermediazione, di avere conferito alla società **** s.r.l. l'incarico di collocare i prodotti della banca stessa in qualità di "mediatore creditizio", inoltre, che la circostanza per la quale il contratto è stato sottoscritto per "procura speciale" dal medesimo soggetto che ha intermediato la pratica non sia sufficiente a far venir meno l'indipendenza dello stesso e che la procura speciale è stata conferita esclusivamente per ragioni strumentali, legate alla conclusione dei contratti, "rimanendo in seno alla Banca ogni valutazione circa la concessione del prestito e le condizioni economiche da applicare all'operazione"; in ogni caso, la non ripetibilità delle commissioni d'intermediazione, ritenendo che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico); la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; in ogni caso, l'infondatezza della richiesta di restituzione delle predette commissioni secondo il criterio pro rata temporis; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, rinnovando in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis; la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.
Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Fatte queste premesse, il Collegio deve tuttavia esaminare per prima la domanda relativa alla restituzione integrale delle commissioni di intermediazione, in quanto il ricorrente sostiene che il contratto è stato concluso tramite interposizione di un mediatore creditizio, che risulta avere operato anche in qualità di procuratore dell'istituto bancario, in violazione dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 e dell'art. 128-sexies, c. 4, T.U.B, che sancisce il principio dell'indipendenza dell'intermediario del credito.

Nel caso di specie, in effetti il contratto – stipulato in data 07/08/2012 – risulta sottoscritto da un mediatore creditizio in qualità di procuratore speciale dell'odierna resistente e nel conferimento di incarico di mediazione creditizia", sottoscritto dal ricorrente, prodotto in atti, viene indicata come "mediatore creditizio" la stessa società che ha agito quale procuratore speciale", inoltre la provvigione indicata nel conferimento d'incarico coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento; circostanze queste, per altro, confermate dallo stesso intermediario convenuto.

A tale riguardo, va rammentato che il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26526/2019, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale "nel caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB, determinata dalla sottoscrizione, per conto dell'intermediario finanziario, del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell'individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonché, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile all'impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest'ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all'omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento".

Pertanto, la domanda di integrale restituzione della commissione di intermediazione nella misura di € 2.679,60, merita accoglimento.

Quanto ai restanti oneri reclamati dal ricorrente, in riferimento al contratto de quo, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura up front delle "spese di istruttoria", mentre vanno considerate recurring le "commissioni di attivazione"; così come va riconosciuta parimenti la natura recurring delle commissioni di gestione, tuttavia non essendo presente in contratto un rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento, anche per tale rimborso dovrà trovare applicazione il criterio lineare.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura recurring ovvero up front delle voci di costo reclamate, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le ulteriori richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati altresì gli importi come indicati nel prospetto che segue:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	48	rate residue	72						
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				up front	350,00				0,00
commissioni di attivazione				recurring pro rata temporis	1.339,80	803,88			803,88
commissione di gestione				recurring pro rata temporis	3.510,32	2.106,19		1.400,50	705,69
									0,00
Totale									1.510
						Interessi legali		sì	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.190,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS